

N. R.G. 18-1/2022 PU



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Procedure Concorsuali**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo Palermo - Presidente  
Dott. Luca Mercuri - Giudice  
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 18-1/2022 rg. P.U. da

**ANTONIO RAFFAELE**, nato a Catanzaro il 14.05.1977 e residente in Simeri Crichi alla via Villaggio Levante, n°25, C.F. RFFNTN77E14C352Y;

- **ricorrente**

Con ricorso depositato in data 9 novembre 2022, ANTONIO RAFFAELE ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di



domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica sulla documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “*esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). Nel caso di specie tali documenti sono stati allegati al ricorso, fatta eccezione per il registro incassi/pagamenti e il registro iva, di cui si ordinerà il deposito in dispositivo.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, Avv. Francesco Rotundo, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltretutto l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Raffaele Antonio infatti (oltre a prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Metalcom s.r.l.s.) è titolare della ditta individuale Moulin Rouge di Raffaele Antonio, e pertanto esercita all'attualità anche attività d'impresa, da qualificare come impresa minore, poiché le dimensioni non superano le soglie individuate dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCI. Tale circostanza è riscontrabile dalle dichiarazioni dei redditi in atti.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre poi precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.



Il ricorrente ha indicato di essere proprietario di un immobile sito in Catanzaro Via degli Svevi n. 161; è titolare di due autovetture Alfa Romeo (beni che devono essere messi a disposizione del ceto creditorio); il reddito netto risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta è pari a circa € 19.000 annui.

Risulta inoltre che l'immobile di proprietà del ricorrente sia sottoposto ad esecuzione forzata; in relazione a tale procedura sembra opportuno precisare che il Tribunale non deve provvedere a dichiararne l'improseguibilità, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCI che rinvia all'art. 150 CCI).

Anche eventuali cessioni del quinto dello stipendio, se esistenti, devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCI*. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI* una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata al ricorrente la somma mensile, ritenuta congrua, di euro 1.500,00 per dodici mensilità, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14 *quinquies*, IV comma e 14 *undecies*). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC di cui all'art. 269 CCI, ma consente che, al ricorrere di giustificati motivi, sia nominato quale Liquidatore un soggetto diverso, purché scelto tra i professionisti iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202; il Legislatore ha dunque previsto che l'OCC possa ma non debba necessariamente svolgere le funzioni di liquidatore. Ciò premesso, tenendo adeguatamente in considerazione le circostanze del caso concreto, e in particolare: la composizione dei debiti (aventi carattere promiscuo perché contratti anche



nell'esercizio dell'attività di impresa), la necessità che la liquidazione controllata investa anche l'attività di impresa svolta dal debitore (elemento che non sembra emergere dalla relazione dell'OCC) e l'attivo da liquidare rendono opportuna la nomina, quale liquidatore, di un soggetto diverso dall'OCC che ha curato l'ingresso del debitore nella procedura, scegliendolo tra professionisti che non abbiano alcun tipo di prossimità, neanche territoriale, con il debitore ricorrente. Queste considerazioni, unite all'opportunità di poter individuare il Liquidatore nell'ambito di una platea più estesa di professionisti, dà conto anche della scelta di un gestore residente al di fuori del circondario del Tribunale. La comunicazione al Presidente del Tribunale (prescritta in tale specifica evenienza dalla norma) si rivela nel caso di specie adempimento superfluo, atteso che il Presidente del Collegio è anche Presidente del Tribunale.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Catanzaro,  
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

**dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **ANTONIO RAFFAELE**, nato a Catanzaro il 14.05.1977 e residente in Simeri Crichi alla via Villaggio Levante, n°25, C.F. RFFNTN77E14C352Y;

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

**nomina**

Liquidatore l'Avv. Gianluca Chierchia, con studio in Cosenza, alla via Giacomo Mancini 130, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;



**dispone che il Liquidatore**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, IV comma, CCI*, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro e la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma, CCI*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex art. 275, III comma CCI* ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

**autorizza**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

**ordina**

al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

**ordina**

al liquidatore di trascrivere la sentenza presso gli uffici competenti (in considerazione della presenza, nel patrimonio da liquidare, di beni immobili e mobili registrati);

**dispone**

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano. Si comunichi al Liquidatore.

*Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Catanzaro in data 15 febbraio 2023.*

Il Giudice Relatore  
*Chiara Di Credico*

Il Presidente  
*Rodolfo Palermo*

